

	<p>REPUBBLICA ITALIANA</p> <p>PROVINCIA DI PADOVA</p> <p>CITTA' DI ABANO TERME STAZIONE DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO</p> <p>CAP 35031 – Piazza Caduti, 1 – tel. 049 8245111 – telefax 049 8600499 C.F. 00556230282 – C.C.P. 11345342 – www.abanoterme.net</p>	
---	--	---

All. 2 – stato aggiornato

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE E L'ESERCIZIO DELLE STAZIONI RADIO BASE DI TELEFONIA MOBILE

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. **55** del **19/07/2012**

Aggiornato con Delibera del Consiglio Comunale n. **2** del **19/01/2016**

Aggiornato con Delibera del Consiglio Comunale n. **2** del **19/02/2021**

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento viene adottato, ai sensi della “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” 22 febbraio 2001, n. 36 e all’Art. 38 del Decreto Legge n. 76/2020 (convertito in Legge n. 120/2020 del 11/09/2020), del Decreto Legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche) e ss.ii. e mm., del D.P.C.M. 8 luglio 2003 (“Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz”), della Legge n. 221 del 17/12/2012 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, (Art. 14)”, Legge 11 novembre 2014, n. 164 – Art- 6 “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive” e degli articoli 114, comma 2°, e 117, comma 6°, della Costituzione e delle disposizioni attuative dettate con la Legge 5 giugno 2003 n. 131, allo scopo di dare attuazione ai principi contenuti nelle leggi citate.
2. Il Regolamento, nel rispetto della normativa vigente, detta la disciplina, le procedure finalizzate alla localizzazione e distribuzione sul territorio degli impianti per la telefonia mobile e tecnologie assimilabili, il rilascio di concessioni e autorizzazioni per l’installazione delle relative antenne e infrastrutture, il monitoraggio, la mappatura e controllo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici e gli eventuali interventi di risanamento e razionalizzazione delle installazioni.
3. La disciplina dettata dal presente Regolamento si applica a tutti gli impianti per telecomunicazioni operanti nell’intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz, compresi gli impianti a basso livello di emissione come microcelle, picocelle e similari, gli impianti mobili su carrello, compresi gli impianti provvisori nonché gli impianti di ponti radio o assimilabili installati nel territorio del Comune di ABANO TERME.
4. Il presente Regolamento si applica, inoltre, a tutti gli impianti di cui al comma 3 anche se realizzati da altri Enti Pubblici se non sono dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale.
5. Sono esclusi dall’applicazione del presente regolamento gli apparati di radioamatori.
6. Sono esclusi inoltre gli impianti realizzati da altri Enti Pubblici ivi compresi le Forze armate e le Forze di Polizia se dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale.
7. Sono in ogni caso fatte salve le competenze attribuite all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui alla Legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo)

Art. 2 - FINALITÀ E OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO

1. Il Comune tutela la salute umana, l’ambiente e il paesaggio come beni primari. A questo scopo compie tutte le azioni e adotta tutti gli accorgimenti per ridurre al minimo le esposizioni della popolazione ai campi elettromagnetici, anche in virtù del progresso tecnologico e delle nuove scoperte della scienza, salvaguardando la qualità dei servizi di telecomunicazione.
2. Con il presente Regolamento, il Comune, in applicazione del principio di precauzione di cui all’art.1, comma 1, della Legge n.36/2001 e ss.mm.ii., stabilisce le seguenti finalità e obiettivi:
 - a. tutela della popolazione, per quanto di competenza, dagli effetti dell’esposizione ai campi elettromagnetici, uso razionale del territorio e tutela dei beni di interesse storico, artistico, culturale, paesaggistico, ambientale e naturalistico;
 - b. armonizzazione delle esigenze dell’Amministrazione comunale e della salvaguardia dei valori e dei beni di cui al punto precedente con i programmi di sviluppo delle reti degli operatori delle telecomunicazioni;
 - c. assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti attraverso la razionale pianificazione degli stessi e l’individuazione delle aree del territorio comunale maggiormente idonee per l’installazione degli impianti per la telefonia mobile e degli altri apparati radioelettrici per telecomunicazioni;
 - d. minimizzare prioritariamente i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici a radio frequenza, con particolare riferimento ai siti sensibili e, ove possibile, del numero complessivo di siti, compatibilmente con le esigenze di copertura delle zone servite dagli impianti e fatto salvo il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici;
 - e. la salvaguardia dell’ambiente;
 - f. realizzare una gestione semplificata, e concertata tra Amministrazione e Gestori, dell’intero ciclo di vita dell’antenna, alla luce dell’evoluzione normativa nazionale e regionale e nelle more dell’approvazione del primo Piano di Assetto del Territorio /PAT- a mente dell’art. 13, comma 1, lettera q), della legge regionale 23 aprile 2014, n. 11 (Norme per il governo del territorio) nell’ambito della quale i criteri di localizzazione siano approvati secondo le procedure previste dagli artt. 14 o 15 della legge regionale medesima.

- g. disciplinare le procedure per l'installazione, modifica, riconfigurazione, delocalizzazione, dismissione ed in generale la gestione di tutti gli impianti di cui all'articolo 1;
 - h. assicurare il regolare monitoraggio delle emissioni elettromagnetiche presenti nel territorio comunale ed una sollecita e trasparente informazione alla popolazione in merito alle stesse
3. A tale scopo i soggetti interessati ad installare e/o mantenere impianti del tipo descritto nell'art. 1 debbono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, la migliore soluzione tecnica, praticabile al momento della richiesta, che riduce al livello più basso possibile i campi elettromagnetici
4. Il Comune promuove iniziative per una corretta informazione della popolazione.

CAPO II – PRESCRIZIONI URBANISTICO-EDILIZIE E LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

Art. 3 - CRITERI PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI, INSERIMENTO AMBIENTALE E IMPIANTI TECNOLOGICI

1. Le attrezzature e le strutture necessarie per realizzare una stazione radio base, costituita in genere da una sala apparati e da una o più antenne direzionali che possono essere collocate su strutture esistenti o su strutture di sostegno autonome (tralici o pali) sono considerate opere private di pubblica utilità, assimilate alle opere di urbanizzazione primaria, ma sottoposte ai criteri localizzativi decisi dal Comune nell'esercizio del proprio potere di pianificazione urbanistica.
2. In quanto assimilati ad opere di urbanizzazione primaria, gli impianti di telefonia mobile e tecnologie assimilabili sono soggette alle previsioni del D.P.R.n.380/2001 e ss.mm.ii..
3. L'Amministrazione Comunale individua le ubicazioni idonee ad ospitare stazioni radio base per la telefonia mobile. L'installazione degli impianti è consentita nei siti individuati dal Piano Territoriale per l'installazione di Stazioni Radio Base per la telefonia mobile che costituisce, con la "Mappa delle Localizzazioni", parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.
4. La "Mappa delle Localizzazioni" contiene:
 - localizzazione degli impianti esistenti;
 - sintesi delle soluzioni individuate dal Comune.
5. La "Mappa delle Localizzazioni" viene aggiornata in funzione dell'evoluzione della normativa, per intervenute esigenze tecniche, per la modifica/implementazione dei criteri localizzativi e a seguito della valutazione dei programmi di sviluppo delle reti presentati annualmente dai gestori.
6. L'aggiornamento della "Mappa delle Localizzazioni" sarà soggetto all'approvazione del Consiglio Comunale. Qualora un aggiornamento annuale non determini l'individuazione di nuovi siti da specificare sulla mappa, nuove operatori su infrastrutture esistenti, aumenti significativi dell'impatto elettromagnetico, previa istruttoria tecnica a supporto, verrà approvato con deliberazione di Giunta Comunale.
7. Gli impianti per la telefonia mobile devono, preferibilmente, essere collocati su aree e/o su immobili di proprietà comunale; ove ciò non sia possibile, possono essere posti su aree e/o immobili, di proprietà di altri soggetti pubblici o privati, pur sempre individuati nella tavola grafica "Mappa delle Localizzazioni".
8. L'installazione degli impianti di cui al comma 3 nei siti di proprietà comunale, è subordinata alla stipula di idoneo contratto d'affitto o di una concessione-contratto per l'uso del suolo pubblico, al fine di regolare diritti e obblighi reciproci.
9. L'installazione degli impianti nelle aree esterne ai muri dei perimetri cimiteriali dovrà comunque assicurare la tranquillità e il decoro del luogo sacro.
10. I criteri da seguire in ordine di priorità per la localizzazione di impianti per la telefonia mobile e tecnologie assimilabili, compatibilmente con le caratteristiche tecniche degli stessi, sono i seguenti:
 - a. Aree agricole, boschive o comunque verdi non abitative e non attrezzate, ad esclusione di aree sottoposte a particolari vincoli e prescrizioni per l'impatto ambientale e paesaggistico, salvo l'acquisizione del parere favorevole degli organi competenti;
 - b. Aree industriali prevalentemente a bassa occupazione (discariche, depuratori, ecc.) e infrastrutture della viabilità (parcheggi, rotatorie, ecc.);
 - c. Aree di rispetto cimiteriale;
 - d. Ogni altra area, solo se tutte le precedenti localizzazioni sono impossibili, inidonee o insufficienti a garantire la copertura dei servizi e comunque nel rispetto dei criteri di tutela relative alle aree sensibili.
11. I Gestori degli impianti devono proporre, tanto per le nuove installazioni, quanto per l'aggiornamento delle esistenti, la soluzione architettonica di minor impatto visivo e miglior inserimento nell'ambiente circostante, concordando le caratteristiche esteriori con gli uffici comunali.

12. Al fine di ridurre l'impatto visivo, compatibilmente con i livelli di emissioni che possono determinare e facilitare le operazioni di controllo, è consentito l'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni.
13. Nella condivisione degli impianti i Gestori devono concordare congiuntamente le soluzioni tecniche più idonee da adottare e mettere in atto tutte le misure idonee al perseguimento del principio di minimizzazione della esposizione ai campi elettromagnetici della popolazione.
14. E' vietata l'installazione di qualsiasi tipo di pubblicità o insegna sugli impianti di radiocomunicazione, suoi supporti o recinzioni.
15. Compatibilmente con la natura del terreno e con le infrastrutture esistenti, al fine di limitare l'impatto ambientale dei nuovi siti, sono favorite le installazioni interrate degli impianti tecnologici (shelter) collegati agli impianti di telefonia cellulare.
16. Nel territorio aperto, ove consentito, l'eventuale inserimento di un nuovo impianto deve seguire i seguenti criteri:
 - a. privilegiare nella scelta del sito aree già servite da viabilità ed accessibili, al fine di evitare di realizzare nuove infrastrutture a servizio della postazione;
 - b. evitare impianti dotati di elementi particolarmente impattanti e tinteggiati con colorazioni vistose, qualora non in contrasto con le esigenze di sicurezza militari e/o civili.
17. Possono essere previste stazioni radio base su aree soggette a vincolo ambientale e/o paesaggistico qualora non vi siano soluzioni di collocazione alternative che abbiano impatto elettromagnetico uguale o minore. Il progetto dovrà ottenere l'autorizzazione prevista dal Decreto Legislativo n. 42/04 e dimostrare di avere messo in opera tutte gli accorgimenti idonei a ridurre il più possibile l'impatto sul paesaggio.

Art. 4 - DIVIETO DI INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. È vietato installare impianti al di fuori delle aree o siti puntuali previsti nel Piano territoriale per l'installazione di Stazioni Radio Base per la telefonia mobile e come meglio individuati nella tavola grafica "Mappa delle Localizzazioni", fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 8 del presente regolamento.
2. I divieti di installazione di cui sopra non riguardano in ogni caso le installazioni di impianti realizzati da altri Enti pubblici (Protezione Civile, Carabinieri, Polizia, Forze Armate, Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto, Corpo Forestale dello Stato, Guardia di Finanza ecc.) se dichiarati necessari a garantire i servizi di pubblica utilità.

Art. 5 - AREE SENSIBILI

1. Nel rispetto del principio di precauzione, qualsiasi localizzazione deve tendere alla minimizzazione dell'esposizione umana alle onde elettromagnetiche con particolare riferimento ai siti sensibili.
2. A titolo esplicativo e non esaustivo sono considerati siti sensibili:
 - a) Asili nido, scuole materne, scuole di ogni ordine e grado;
 - b) Ospedali, case di cura, case di riposo per anziani, centri di accoglienza, edifici adibiti al culto, luoghi di detenzione e pena, orfanotrofi e strutture similari, ivi comprese le relative pertinenze;
 - c) Parchi pubblici, parchi gioco, aree verdi attrezzate;
 - d) Beni immobili di interesse artistico, storico, archeologico e etnoantropologico, di cui all'articolo 10 del d.lgs. 42/2004;
 - e) Spazi e/o immobili comunque denominati destinati alla fruizione pubblica e alla perdurante permanenza delle persone (musei, teatri, ecc.).

Art. 6 - INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA DEGLI IMPIANTI

1. La Mappa delle Localizzazioni allegata al Piano territoriale per l'installazione di Stazioni Radio Base per la telefonia mobile individua le ubicazioni idonee, suddivisi per gestore e localizza gli impianti esistenti e di prossimo sviluppo e viene aggiornata tenendo conto dei piani di sviluppo annuali presentati dai gestori.

Art. 7 – IMPIANTI ESISTENTI, DELOCALIZZAZIONI, ADEGUAMENTI

1. Alla luce dei criteri guida dettati nel presente Regolamento, vengono analizzati gli impianti esistenti e decisi quali tra questi dovranno essere soggetti a riqualificazione, e/o delocalizzazione, a cura e spese del gestore.
2. Per gli impianti esistenti che non rispettino le prescrizioni tecniche di cui al presente Regolamento, tesi alla minimizzazione dei livelli di campo elettromagnetico, compatibilmente con la qualità del servizio e con le migliori tecnologie disponibili, i gestori dovranno provvedere a ricondurli a conformità entro due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
3. Nel caso di impianti esistenti da riqualificare, il Comune valuta con i gestori l'onere derivante dalle delocalizzazioni richieste qualora la delocalizzazione avvenga su sito di proprietà comunale.

Art. 8 – PROGRAMMA ANNUALE E PROCEDURE DI VALUTAZIONE

1. Al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici nel territorio comunale, entro il 30 settembre di ogni anno, i gestori delle reti di telefonia mobile interessati, presentano al Comune, anche su supporto informatico, il programma di sviluppo della propria rete che intendono realizzare nell'anno solare successivo
2. La presentazione del programma annuale delle installazioni degli impianti deve essere corredata da:
 - a. planimetria con l'ubicazione dei siti già in servizio nel territorio comunale;
 - b. schede tecniche degli impianti esistenti con specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e indicazione della relativa localizzazione;
 - c. relazione descrittiva che evidenzia le motivazioni e le finalità delle richieste.
 - d. cartografia con l'individuazione delle aree di ricerca o eventuali siti puntuali per la localizzazione di nuovi impianti, nonché degli interventi di modifica e di aggiornamento delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti, che si intendono realizzare nei successivi dodici mesi;
 - e. il programma deve indicare quali tecnologie si intendono utilizzare su ognuno degli impianti.
3. Il Comune raccoglie le esigenze manifestate ed elabora un proprio programma di implementazione del Piano territoriale per l'installazione di Stazioni Radio Base per la telefonia mobile, individuando i siti in risposta alle richieste presentate, entro 90 giorni successivi alla data di scadenza per la consegna dei programmi da parte dei gestori. Il programma comunale si traduce nella determinazione del numero di impianti da installare nell'arco del periodo e nell'individuazione puntuale dei siti dove localizzare gli impianti, per ottemperare alle esigenze manifestate dai gestori con i propri programmi annuali. Tali individuazioni vengono supportate da una adeguata istruttoria tecnica, atta a perseguire le finalità di legge e del presente regolamento, attraverso simulazioni, elaborazioni previsionali o misure puntuali, nel rispetto dell'assetto normativo nazionale e regionale.
4. Qualora uno o più gestori non presentino il programma di sviluppo delle reti entro il termine previsto, le richieste di autorizzazione di singoli impianti, per l'anno di riferimento, non potranno essere accolte.
5. Entro 30 gg. dalla presentazione dei programmi annuali di sviluppo, gli uffici preposti, avvalendosi se necessario di consulenti esterni di provata esperienza nel settore, richiedono ai gestori le eventuali necessarie integrazioni, valutano la compatibilità ambientale, urbanistica ed edilizia degli impianti previsti nei programmi annuali di installazione e verificando:
 - a. il rispetto dei criteri di funzionalità ovvero la necessità di integrazione delle reti o della eventuale realizzazione delle stesse ai fini della copertura del servizio;
 - b. il rispetto dei criteri di localizzazione previsti al Capo II, del presente Regolamento
6. Tale verifica si traduce nella determinazione del numero di impianti da installare nell'arco dell'anno e nella individuazione puntuale dei siti dove localizzare gli impianti.
7. Per gli impianti posti a meno di un chilometro dal confine del territorio comunale sarà trasmessa nota informativa al Comune contermini.
8. I Piani annuali approvati vengono pubblicati mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune. Il Comune provvede inoltre ad informarne la cittadinanza sui mezzi di informazione locale o di ogni altro sistema di diffusione ritenuto utile.

CAPO III – PROCEDURE AUTORIZZATIVE

Art. 9 – PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI, ATTESTAZIONE DI CONFORMITA', COLLAUDO E COMUNICAZIONE DI ENTRATA IN ESERCIZIO

1. La domanda per l'installazione di un nuovo impianto o per la modifica anche solo radioelettrica di un impianto esistente deve pervenire al S.U.A.P. corredata degli elaborati di cui al successivo comma 7 del presente Regolamento. I pareri degli altri Enti competenti vengono richiesti, per le opportune valutazioni, direttamente dal S.U.A.P.. Nel caso di motivato dissenso di uno degli Enti interessati si procederà come previsto dall'art. 87 del D.Lgs. 1° agosto 2003, n° 259 e ss.ii. e mm..
2. Gli Uffici Comunali controllano la completezza della domanda ed entro quindici giorni dal ricevimento della stessa richiedono, se necessaria, l'eventuale documentazione integrativa, dando comunicazione motivata al richiedente dell'eventuale mancanza di completezza o non conformità alle norme urbanistiche vigenti o a quelle del presente regolamento e ad atti da esso previsti o comunque conseguenti.
3. Il Comune, rilascia l'autorizzazione entro i termini previsti dal DLgs 259/03. Entro gli stessi termini si intende accolta la denuncia di inizio attività.

4. In caso di interventi ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico l'autorizzazione viene rilasciata dal Comune entro 60 giorni dal rilascio del parere vincolato da parte della Soprintendenza ai BB.AA. e del Paesaggio del Veneto ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii..
5. Le domande per l'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti, nonché per le modifiche delle caratteristiche di emissione degli stessi, devono essere corredate dal parere dell'ARPA Veneto, tranne per i casi esclusi dalla Legge 11/11/2014, n. 164 - Art. 6.
6. Condizione necessaria per l'effettuazione di un intervento è che questo sia previsto all'interno del Piano territoriale per l'installazione di Stazioni Radio Base per la telefonia mobile, approvato.
7. La domanda di installazione deve essere accompagnata dalla seguente documentazione:
 - a. scheda tecnica dell'impianto;
 - b. estratto dello stralcio cartografico del regolamento per la localizzazione delle stazioni radio base per telefonia mobile;
 - c. estratto del P.R.G. dell'area interessata;
 - d. estratto catastale dell'area circostante l'impianto;
 - e. planimetria aggiornata dell'area circostante l'impianto in scala opportuna con l'individuazione degli immobili siti nell'area interessata all'installazione dell'impianto fino ad un raggio di 250 m.; di tali edifici dovrà essere chiaramente indicata l'altezza e la destinazione d'uso;
 - f. documentazione fotografica ripresa dai vertici dei coni ottici più significativi;
 - g. relazione tecnica a firma di un progettista abilitato;
 - h. h. elaborati grafici di progetto redatti ai sensi della normativa vigente in materia;
 - i. pratica tecnica attestante i livelli di campo elettromagnetici sul territorio anche con l'ausilio di elaborazioni grafiche in pianta ed in sezione delle simulazioni di installazione;
 - j. segnalazione del responsabile della sicurezza del cantiere e/o dell'impianto.
8. Il progetto deve indicare la presenza di impianti di diffusione radiotelevisiva nel raggio di 1Km e la presenza di stazioni radio base e/o di altre sorgenti di radio frequenza nel raggio di 500 mt..
9. Il gestore è tenuto a presentare al responsabile del S.U.A.P., contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, un certificato di regolare esecuzione del direttore dei lavori attestante la conformità dell'impianto rispetto al progetto autorizzato.
10. L'attivazione dell'impianto è subordinata alla presentazione di un certificato di collaudo funzionale, eseguito da un tecnico abilitato, attestante che l'impianto realizzato, verificato in condizioni di esercizio è conforme a quello presentato e in generale non supera i limiti prescritti dalla normativa vigente.

Art. 10 - IMPIANTI MOBILI SU CARRELLO, IMPIANTI PROVVISORI

1. I soggetti interessati alla installazione di impianti mobili su carrello e/o impianti provvisori devono darne comunicazione al Comune almeno 30 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, giusta l'art. 87 quater del dlgs. 259/03, introdotto con l'Art. 38 Comma 6 del Decreto Legge n. 76/2020 convertito in Legge n.120/2020, indicando:
 - a. l'ubicazione dell'impianto;
 - b. il tipo, il modello, le dimensioni e la ditta costruttrice di ciascuna antenna trasmittente, con indicate le seguenti caratteristiche:
 - i diagrammi di irradiazione sul piano orizzontale e sul piano verticale;
 - la direzione di massima irradiazione in gradi nord;
 - l'inclinazione sull'orizzontale della direzione di massima irradiazione;
 - il guadagno dell'antenna;
 - l'altezza dal suolo del centro elettrico dell'antenna;
 - la polarizzazione;
 - la frequenza utilizzata;
 - la potenza massima immessa in antenna.
2. Il Comune entro 30 giorni dalla comunicazione può chiedere al gestore una diversa collocazione degli impianti di cui al presente articolo nel rispetto dei propri criteri localizzativi e standard urbanistici. L'installazione di impianti mobili su carrello e/o impianti provvisori necessita del parere A.R.P.A.V.
3. La durata massima di tali installazioni non può essere superiore a tre mesi. Trascorso il predetto termine si intende che l'impianto è realizzato in assenza di titolo abilitativo.
4. Non è possibile spostare l'impianto in sito limitrofo per eludere il limite temporale dei tre mesi.
5. L'istanza autorizzativa deve essere presentata al S.U.A.P. in conformità a quanto previsto dal precedente art. 9, unitamente ad una cauzione determinata con atto del Dirigente, a garanzia della rimozione dell'impianto alla scadenza come sopra stabilita e sarà autorizzata secondo le procedure stabilite in tale articolo.

6. Qualora alla scadenza dell'autorizzazione l'installazione non sia rimossa, il Comune, previa diffida a provvedere entro il termine di 15 giorni, ordina l'incameramento della cauzione e la rimozione dell'impianto a cura dell'Amministrazione ed a spese del Gestore.
7. Gli impianti provvisori non devono superare in nessun caso i limiti di esposizione ed il rispetto del principio di minimizzazione così come previsto dalla normativa vigente e dall'art. 3 del presente Regolamento.
8. Detti impianti sono soggetti a controlli e monitoraggi di cui all'art. 15 del presente Regolamento.
9. Sono esonerati dall'acquisizione del titolo di legittimazione gli impianti temporanei attivati per emergenze sanitarie, per esigenze di protezione civile ed in genere per esigenze connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Detti impianti possono essere attivati per il periodo di tempo stabilito dall'Autorità competente.

Art. 11 - PONTI RADIO O IMPIANTI ASSIMILABILI

1. I soggetti interessati alla installazione di impianti di telecomunicazione diversi, quali ponti radio o assimilabili, devono darne comunicazione al Comune almeno 45 giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori indicando:
 - a. l'ubicazione dell'impianto;
 - b. il tipo, il modello, le dimensioni e la ditta costruttrice di ciascuna antenna trasmittente, con indicate le seguenti caratteristiche:
 - i diagrammi di irradiazione sul piano orizzontale e sul piano verticale;
 - la direzione di massima irradiazione in gradi nord;
 - l'inclinazione sull'orizzontale della direzione di massima irradiazione;
 - il guadagno dell'antenna;
 - l'altezza dal suolo del centro elettrico dell'antenna;
 - la polarizzazione;
 - la frequenza utilizzata;
 - la potenza massima immessa in antenna.
2. L'installazione degli impianti di cui al presente articolo necessita dei pareri A.R.P.A.V.

Art. 12 - AUTORIZZAZIONI A MODIFICHE DI IMPIANTI NON PREVISTE NEL PROGRAMMA ANNUALE

1. In casi particolari per comprovate esigenze di copertura del servizio o per modifiche delle caratteristiche radioelettriche di impianti già esistenti, non previste nel Programma annuale approvato, queste potranno essere ammesse ed approvate, purché non comportino aumenti delle emissioni e previa approvazione del progetto di installazione mediante Delibera di Giunta Comunale.
2. L'eventuale installazione degli impianti in siti diversi da quelli previsti dal Piano potrà essere determinata, ferma la verifica della minimizzazione degli impatti e della compatibilità urbanistica del sito prescelto, dalla comprovata indisponibilità di altri siti ovvero dalla loro inadeguatezza tecnica al fine della copertura del servizio.
3. La relativa autorizzazione verrà rilasciata dal S.U.A.P. nel rispetto delle procedure di cui ai precedenti articoli

CAPO IV – RISANAMENTO AMBIENTALE

Art. 13 - AZIONI DI RISANAMENTO E TUTELA AMBIENTALE

1. Il Comune promuove azioni di risanamento degli impianti ai sensi della legge n. 36/2001, n. 66/2001, del D.P.C.M. 8 luglio 2003, e loro successive modifiche ed integrazioni.
2. Qualora l'Amministrazione Comunale, avvalendosi dell'A.R.P.A.V., riscontri livelli di campo superiori ai limiti e ai valori previsti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 e successive modifiche ed integrazioni, ordina al gestore dell'impianto di attuare tutte le azioni di risanamento necessarie per l'immediata riconduzione ai limiti e valori stabiliti dalla legge. Le azioni volte al risanamento degli impianti sono attuate a cura e spese dei titolari degli stessi e sono effettuate nei tempi e con le modalità disposte dal Comune.
3. Le azioni di risanamento sono finalizzate inoltre al rispetto dei criteri localizzativi di cui al Capo II del presente Regolamento ed al conseguimento del principio di minimizzazione. A tal fine il Comune si impegna a trovare accordi con i gestori.
4. Fino a che non sia effettuato tale risanamento, il Comune non rilascia alla società interessata alcuna autorizzazione all'installazione di nuovi impianti e sospende le autorizzazioni relative a nuovi impianti non ancora installati.
5. L'avvenuto risanamento deve essere provato tramite un'attestazione dell'ARPAV relativa alle nuove caratteristiche dell'impianto.

CAPO V – REGISTRO IMPIANTI, MONITORAGGIO, CONTROLLO ED INFORMAZIONE PUBBLICA

Art. 14 – REGISTRO

1. L'ufficio Tecnico Comunale cura il registro degli impianti e l'aggiornamento cartografico delle localizzazioni esistenti e di quelle previste nel proprio territorio, uniformandosi a quanto previsto nel catasto regionale.
2. I Gestori degli impianti, qualora si renda necessario, sono tenuti a presentare al Comune, su semplice richiesta, apposita dichiarazione, contenente la scheda tecnica dell'impianto, con la specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche e la relativa localizzazione.

Art. 15 - FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO

1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sono esercitate dai Comuni avvalendosi dell'A.R.P.A.V. ed eventualmente del Dipartimento di prevenzione dell'U.L.S.S. in base alle rispettive competenze e secondo quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale vigente, oltreché mediante le proprie strutture tecniche con l'eventuale supporto di tecnici esterni.
2. Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale possono essere sottoposti ad ulteriori controlli, programmati, effettuati dall'A.R.P.A.V, su richiesta dell'Amministrazione Comunale. Il controllo deve essere finalizzato a verificare il non superamento dei limiti di esposizione previsti dalla normativa statale ed il mantenimento dei parametri tecnici dell'impianto dichiarato dal gestore al momento della richiesta dell'autorizzazione.
3. Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo il Comune esercita la sua funzione di controllo e vigilanza dei livelli di campo elettromagnetico emessi dagli impianti per telefonia cellulare attraverso delle campagne di rilevamento finanziate dal Comune con parte delle risorse provenienti dagli enti gestori che richiedono di coprire i servizi di telefonia.
4. Il Comune renderà disponibili sul proprio sito internet, dati delle misure e l'accesso a tutti i cittadini, su semplice richiesta, ai sensi della vigente normativa in materia.
5. Il Comune, controlla altresì l'avvenuta adozione di tutte le misure di cautela relative sia alla limitazione dell'accesso alle zone esposte alle emissioni degli impianti che alla segnalazione adeguata dei possibili rischi.
6. Accertato, tramite il sistema di rilevamento di cui sopra, un livello di emissioni superiore ai limiti fissati dalla legislazione vigente, l'A.R.P.A.V. verificherà sul posto l'effettivo livello di campo elettromagnetico e la sorgente che lo genera al fine dell'adozione, a cura dell'ente locale, di tutte le misure di salvaguardia della popolazione.
7. L'Amministrazione comunale attiva le risorse economiche necessarie allo svolgimento delle operazioni di controllo, anche attraverso programmi di monitoraggio "in continuo".

Art. 16 – INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE

1. Il Comune aderisce e collabora alle campagne di informazione e di educazione ambientale in materia di inquinamento elettromagnetico promosse dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri della salute, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 10 della Legge 22 febbraio 2001 n. 36.
2. Il Comune si fa anche direttamente promotore, cercando le necessarie sinergie con Regione, Provincia e Comuni limitrofi, di proprie e specifiche iniziative di informazione ed educazione in materia di inquinamento elettromagnetico da realizzare con appositi progetti nelle scuole cittadine, pubbliche e private e presso tutti gli altri organismi pubblici e privati coinvolti nella problematica.
3. Ogni anno il Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale (EMAS) raccoglie e rende pubblici i dati e le misure dei controlli e dei monitoraggi eseguiti, nonché la mappa degli impianti presenti sul territorio riportandoli nella Dichiarazione Ambientale che viene distribuita nel territorio e inserita nel sito Internet del Comune.

CAPO VI – SANZIONI, ESCLUSIONI, ENTRATA IN VIGORE

Art. 18 - SANZIONI

1. In caso di inosservanza al presente Regolamento si applicano le sanzioni previste dalla normativa statale o regionale o, in mancanza, quelle di cui al vigente Regolamento comunale sulle sanzioni amministrative.

2. Nel caso di installazioni avvenute in assenza di regolari autorizzazioni, si applicheranno anche le sanzioni previste del Testo Unico dell'Edilizia DPR 380/01.

Art. 19 - ESCLUSIONI

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano agli impianti militari o appartenenti ad Organi dello Stato se dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale.
2. Sono inoltre esclusi dal presente regolamento tutti gli impianti per telecomunicazione da realizzare in caso di eventi eccezionali o legati a calamità naturali a cura della Protezione Civile e di ogni altro Organo statale all'uopo deputato.

Art. 20 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento diventa efficace con l'esecutività della delibera di approvazioni.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle istanze in corso di istruttoria o comunque pendenti alla data di entrata in vigore
3. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alle procedure ed indicazioni previste nella normativa nazionale e regionale vigente.
4. L'entrata in vigore comporta la decadenza di qualsivoglia atto, regolamento o parte di esso pregresso in materia in contrasto con il presente regolamento.